

Policy AIEL in materia di Antitrust

L'associazione Italiana Energie Agroforestali, riconosce il valore della concorrenza come parte integrante della cultura e della politica della propria organizzazione, impegnandosi in maniera continua e duratura al suo rispetto. A tal fine, in linea con gli scopi e le finalità di cui al proprio statuto, promuove al suo interno e nei rapporti con l'esterno una condotta aziendale del rispetto del diritto alla concorrenza, mediante l'adozione di uno specifico programma di *compliance* composto dall'insieme di regole e processi atti a prevenire la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust, in particolare in materia di abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza.

Il responsabile del programma (*Compliance Officer*) è Annalisa Rossana Paniz, in qualità di Direttrice Generale. Ella gode di autonomia e indipendenza e di strumenti adeguati a monitorare e assicurare l'implementazione della attività volte ad assicurare l'effettivo impegno al rispetto di un programma adeguato.

Analisi tailor-made

Aiel è un'associazione di imprese e come tale svolge un ruolo importante di stimolo al miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi e dei mercati, sia in termini di condizioni di accesso che di funzionamento degli stessi. Aiel promuove e concorre a sviluppare con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali nazionali, comunitarie e internazionali, forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo.

Attraverso Aiel, le singole imprese possono più facilmente raggiungere obiettivi che, da sole, non riuscirebbero a realizzare. Si pensi alle iniziative di standardizzazione tecnica, alla diffusione di *best practice* di settore, all'attività di supporto interpretativo per una corretta attuazione delle regole e all'attività di advocacy finalizzata alla promozione degli interessi degli associati.

Aiel si propone anche di informare i propri associati, le istituzioni nazionali e tutti i portatori di interesse coinvolti in merito agli sviluppi del mercato e alle statistiche del settore. Aiel per le sue proprie finalità istituzionali agevola e promuove il contatto e la cooperazione tra i propri membri, senza che ciò di regola rilevi sotto il profilo antitrust. Tali elementi sono coerenti con le leggi sulla concorrenza e sono una parte fondamentale della missione associativa.

In tale contesto, vista la natura il ruolo e le attività di Aiel tipiche delle associazioni di imprese, secondo quanto indicato dalle Linee guida sulla Compliance antitrust, adottate con Provvedimento n. 27356 del 25/09/2018 da parte dell'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato tra i rischi di condotte anti-competitive è da ritenersi meno frequente il caso che queste vengano ricondotte a fattispecie abusive. Diversamente, anche sulla base della prassi applicativa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità"), nonché della Commissione Europea ("Commissione"),

le aree più problematiche sono da identificarsi in possibili comportamenti ascrivibili ad intese, se del caso, restrittive della concorrenza.

In ossequio alla normativa nazionale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 (c.d. legge antitrust) e eurounitaria di cui all'art. 101, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'UE ("TFUE") – già art. 81 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), Aiel adotta misure disciplinari ed incentivi funzionali volti ad impedire intese che abbiano per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza a livello sia nazionale che europeo. A mero titolo esemplificativo, rappresentano intese rilevanti ai sensi antitrust gli accordi, le c.d. pratiche concordate nonché le deliberazioni dell'associazione, queste ultime comprendenti qualsiasi atto, anche avente natura non vincolante, che costituisca espressione della volontà dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo, circolari, raccomandazioni, regolamenti, delibere, statuti, ecc. Possono quindi configurare un'intesa gli accordi, scritti o verbali, ma anche, più in generale, tutte quelle condotte (pratiche concordate) che esprimono la volontà comune di assumere un certo comportamento sul mercato. Tali intese sono vietate quando sono volte a fissare i prezzi o altre condizioni di vendita; ad impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; ad applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

Iniziative gestionali idonee a ridurre il rischio antitrust svolte in seno all'associazione

Come si è detto, le finalità istituzionali di Aiel sono compatibili con le regole di concorrenza. Tuttavia, per evitare che nel perseguimento di tali finalità l'associazione ponga direttamente o indirettamente in essere condotte di portata anticoncorrenziale, Aiel assume cautele e garanzie che la mettano al riparo da possibili censure.

Nello specifico, Aiel ha ritenuto utile raccordare in un unico testo le indicazioni necessarie affinché le attività svolte in seno all'associazione non travalichino i limiti imposti dalla legge e dunque non diano luogo a illeciti di rilievo concorrenziale, redigendo a tal fine un Manuale di *Compliance* Antitrust destinato a tutti i dipendenti e alle imprese associate, a cui gli stessi sono tenuti a uniformarsi nell'esercizio delle proprie attività, oltre che a partecipare attivamente ai programmi di formazione ed aggiornamento in materia di antitrust organizzati periodicamente dall'associazione. Con detto Manuale Aiel intende evidenziare i principi di comportamento da tenere nelle varie fattispecie garantendo che le attività dell'associazione si svolgano in un ambiente regolamentato. A fronte di ciò, si precisa che Aiel non è responsabile di violazioni del diritto della concorrenza da parte delle sue imprese associate e si impegna a non sostenere, assistere o essere coinvolta in comportamenti potenzialmente illeciti.

Coerentemente con le linee guida adottate dell'Autorità Garante, il Manuale fornirà indicazioni riguardo ai comportamenti da porre in essere nelle attività svolte dall'Associazione, come di seguito in termini generali sintetizzate.

Riunioni tra imprese

- I. Stabilire un programma di lavoro e ordini del giorno dettagliati, che consentano di dar conto degli argomenti trattati ed evitare che le riunioni possano divenire occasione di concertazione tra concorrenti.
- II. Garantire la presenza/partecipazione di rappresentanti dell'associazione e, laddove opportuno per l'argomento trattato, di esperti in materia di concorrenza.
- III. Predisporre e mettere a disposizione dei partecipanti le regole di comportamento cui conformarsi in sede associativa.
- IV. Interrompere la discussione o la riunione, nel caso in cui nel corso della stessa la discussione viri verso argomenti che si valutino non opportuni, dandone riscontro nel verbale.
- V. Redigere un resoconto analitico (verbale) delle riunioni da circolare ai partecipanti e conservarne copia.

Scambio di informazioni e discussioni su statistiche e tendenze del mercato

- I. Evitare l'adozione di raccomandazioni, delibere o circolari contenenti informazioni sensibili - attuali e come tali commercialmente rilevanti - e dettagliate, tali cioè da permettere l'individuazione delle singole associate a cui quei dati si riferiscono.
- II. Nel perseguimento dei compiti istituzionali, limitarsi a diffondere dati aggregati riferibili a un intero settore, nonché informazioni di valore storico e tali da non consentire di risalire ai dati individuali.
- III. Nel processo di raccolta, elaborazione e rilascio degli studi di settore aggregati introdurre tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei dati riferibili alle singole associate.
- IV. I dati correnti possono essere comunicati solo in cifre aggregate relative ad almeno tre operatori. Non è consentita la divulgazione di informazioni di singoli operatori considerate di norma riservate (ad es. utilizzo delle capacità, prezzi, livelli di produzione, vendite, quote di mercato, ecc.).

Prezzi

- I. Non diffondere raccomandazioni, circolari, lettere o comunicati stampa, né ricorrere a altre forme di comunicazione che contengano l'indicazione del prezzo da applicare ad un prodotto/servizio, il prezzo minimo, la previsione di coefficienti di aumento o comunque di formule che permettano di definire il prezzo di un prodotto o servizio, il grado di sconto applicabile o i tipi di incentivi promozionali adottabili. Tale indicazione si estende anche alle previsioni o raccomandazioni di prezzi massimi o consigliati, in quanto tali da costituire un parametro di riferimento per quest'ultime.

Mercati

- I. Non adottare raccomandazioni, delibere o circolari che determinino in concreto una ripartizione del mercato o della clientela (ad esempio mediante la previsione di clausole di

esclusiva a favore di alcune imprese o patti di non concorrenza tendenti alla conservazione in capo a ciascuna impresa della clientela storica).

- II. Non adottare raccomandazioni, circolari, delibere dirette alla limitazione della produzione o della vendita di determinati beni o servizi.
- III. Non adottare raccomandazioni, delibere o circolari suscettibili di inibire agli associati la conclusione di rapporti commerciali con imprese terze o la partecipazione a bandi di gara.

Iniziative pubblicitarie e di marketing, eventi

- I. Non adottare raccomandazioni, circolari o delibere volte a vietare o vincolare l'attività informativa o pubblicitaria delle imprese.
- II. Non adottare raccomandazioni, circolari o delibere dirette a coordinare il comportamento delle imprese in relazione ad iniziative promozionali.
- III. Non prevedere regole discriminatorie per l'ammissione degli associati alla partecipazione ad eventi organizzati dall'associazione.

Certificazione e standard

- I. Adottare criteri di ammissione all'associazione determinati in modo oggettivo e non discriminatorio.
- II. Promuovere la definizione di standard qualitativi e/o di settore attraverso procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie.

Altro

- I. Valutare se le proprie delibere lascino spazio all'autonomia effettiva delle imprese associate.
- II. Non sostituirsi alle imprese associate nella determinazione delle loro libere scelte imprenditoriali.
- III. Non inserire in statuti e regolamenti norme che in concreto abbiano un effetto escludente o che determinino un coordinamento tra le imprese associate.
- IV. Non inserire in codici deontologici o di autoregolamentazione norme che determinino una fissazione dei prezzi (nel senso sopra indicato) o che, in generale, limitino l'autonomia delle associate nella definizione delle proprie politiche commerciali.
- V. Nella predisposizione di studi su un determinato settore, evitare la diffusione di dati sensibili relativi alle imprese che possano determinare un allineamento delle politiche commerciali delle imprese associate.
 - I. Evitare la predisposizione di contratti tipo nei quali siano disciplinati in dettaglio aspetti fondamentali della prestazione offerta sul mercato, così da comprimere in maniera eccessiva la libertà delle associate nella definizione dei propri rapporti commerciali.
 - II. Assicurarsi che le linee comuni di riferimento promosse dall'associazione non abbiano ad oggetto elementi commerciali che vanno lasciati alla libera determinazione delle associate.

Oltre a ciò, al fine di favorire la prevenzione degli illeciti, irregolarità o condotte poste in essere in violazione della policy antitrust l'Aiel adotta un sistema di gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, mediante la trasmissione delle stesse al responsabile del programma (*Compliance Officer*) Annalisa Rossana Paniz a mezzo mail all'indirizzo e-mail paniz.aiel@cia.it ovvero mediante l'utilizzo della posta interna in forma libera o su modello predisposto dall'Associazione ([link](#)). Si specifica che

AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali

Sede legale: Via M. Fortuny, 20 – 00196 Roma

Sede operativa: V.le Dell'Università, 14 – 35020 Legnaro (PD)

P. IVA 07091431002 – C.F. 97227960586

www.aielenergia.it



in caso di segnalazione anonima è possibile imbucare l'apposito modulo ovvero la segnalazione in forma libera nella casella di posta a ciò dedicata, posta al piano terra dell'edificio di Veneto Agricoltura, in Viale dell'Università 14 a Legnaro, sede operativa di Aiel.

Aiel si impegna a favorire ogni iniziativa volta ad implementare la propria *policy* antitrust, destinando risorse adeguate all'attuazione del presente programma, in linea con le *best practice* europee e nazionali, assicurando un periodico monitoraggio e verifica del programma attraverso *audit* interni sulle aree maggiormente esposte al rischio.

Legnaro (PD), 27 giugno 2023

Il Presidente di AIEL

Domenico Brugnoni